



DELIBERA N. 9
del 11.01.2023

Fasc. Anac n. [omissis]/2022

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis]/2022 nei confronti del comune di [omissis] Regione [omissis], per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e precedenti annualità.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 11 gennaio 2023,

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 – bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 14.11.2022 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di [omissis] ([omissis]), con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione

denominata "Amministrazione trasparente" del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019);

- Vista la comunicazione prot. n. 94155 del 15.11.2022 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica per la mancata adozione dei documenti sopra menzionati;

- Vista la nota a firma congiunta, acquisita al prot. ANAC n. 103419 del 9.12.2022, con la quale il Sindaco e i membri della Giunta hanno rappresentato che l'organo di indirizzo politico si è insediato a seguito delle consultazioni elettorali del 10.06.2018, da qual momento in poi l'ente comunale non ha mai avuto un Segretario comunale titolare della sede e, pertanto, si sono succeduti negli anni diversi Segretari con incarichi temporanei di reggenza a scavalco disposti dalla Prefettura, con l'impossibilità di individuare nel Segretario comunale il ruolo di RPCT dell'ente. Si tiene a precisare che l'esigua dotazione organica dell'ente, con una sola unità di categoria C, non avrebbe consentito l'individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione. Nella nota di riscontro, l'organo esecutivo pacificamente ammette che dall'adozione del Piano relativo al triennio 2015-2017, non è stato assunto alcun provvedimento in materia di anticorruzione, ritenendo che gli obblighi di legge fossero assolti con l'adozione del Piano 2015-2017. Viene infine comunicato che, nelle more del conferimento dell'imminente incarico di RPCT, la Giunta ha provveduto con delibera n. 91/2002 ad approvare il PTPCT2022-2024;

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 14 novembre 2022, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023 e delle precedenti annualità (PTPCT 2020-2022; PTPCT 2019-2021; PTPCT 2018-2020; PTPCT 2017-2019).

In virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune è risultata la pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2022-2024, nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti- Prevenzione della Corruzione", adottato con delibera di Giunta comunale n. 91 del 5 dicembre 2022.

Si ritiene che, per mitigare le conseguenze del procedimento sanzionatorio avviato dall'Autorità, sia stata valutata dall'Amministrazione comunale l'adozione del PTPCT 2022-2024, nonostante il termine per l'adempimento non sia ancora scaduto.



Si ravvisa il persistente inadempimento dell'Amministrazione, si rappresenta infatti che l'ultimo Piano adottato era stato il PTPCT 2015-2017, e che la scadenza per l'adozione del PTPCT 2021-2023 era fissata al 31 marzo 2021 (comunicato del Presidente ANAC del 2.12.2020).

Il Piano rappresenta un atto programmatico, che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. L'omissione, quindi, non appare scusabile, anche alla luce dell'ammissione da parte dell'organo esecutivo di inadempimenti reiterati nel tempo. Sul punto, a nulla valgono le deduzioni del Sindaco e dei membri della Giunta in merito alla non conoscenza della necessità di adozione annuale del Piano: come sancisce il famoso brocardo latino, l'ignoranza in merito al dettato normativo non costituisce una giustificazione per il mancato rispetto degli obblighi legislativamente previsti. Basti pensare che l'obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione è molto risalente nel tempo.

Con riferimento alle criticità legate all'esiguità del personale e alla mancata nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione, si rappresenta che la norma di cui all'art. 1, co. 7, l. 190/2012, prevede che negli enti locali il RPCT sia individuato, di norma, nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione. Tuttavia, considerate le modifiche normative previste dalla l. 124/2015 che interessano le figure dei segretari, il d.lgs. 97/2016 ha espressamente contemplato la possibilità di affidare l'incarico anche a un dirigente apicale, salva una diversa e motivata determinazione dell'ente. In caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa.

Non appare condivisibile la giustificazione addotta dal Sindaco riguardo la carenza di organico, nel quale sono presenti n. 2 dipendenti a tempo indeterminato, di cui una unità di cat. C, responsabile di servizio e titolare di p.o., infatti, il Sindaco ha dichiarato *"l'imminente nomina del RPCT, con il supporto del nuovo Segretario comunale con incarico di reggenza a scavalco"*, a testimonianza che le soluzioni possibili per individuare il RPCT vi erano già da tempo. Pertanto, pur comprendendo le difficoltà legate alla mancanza di un Segretario titolare della Segreteria, l'organo di indirizzo politico avrebbe dovuto valutare diverse scelte operative per individuare la figura di RPCT.

Palesi, dunque, le responsabilità dell'organo di indirizzo politico la cui negligenza, protratta nel tempo, sottolinea la gravità della condotta serbata con inescusabile trascuratezza in forma di c.d. *culpa in vigilando*, delle attribuzioni implicite nella funzione di controllo generalizzato sulle attività comunali prescritte dalla legge.

Il PTPCT 2022-2024 è stato, approvato dalla Giunta comunale in data 5 dicembre 2022, in data successiva, quindi, all'avvio del procedimento sanzionatorio (15.11.2022).

Pertanto, si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati: Sindaco, e componenti della Giunta comunale.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 e dei precedenti Piani è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Sindaco e dei membri della Giunta comunale, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], Sindaco;
- [omissis], vice Sindaco;
- [omissis], Assessore;

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e



inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 gennaio 2023

Il Segretario

Laura Masclai

Atto firmato digitalmente